

*Progetto*

*Versione destinata alla procedura di consultazione 2000*

**Legge federale  
su provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili  
(Legge sui disabili, LDis)  
del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 8 capoverso 4, 19, 62 capoverso 2, 87, 92 capoverso 1, e 112 capoverso 6 della Costituzione federale,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,

*decreta:*

**Sezione 1     Disposizioni generali**

**Art. 1            Scopo**

La presente legge ha lo scopo di favorire l'integrazione dei disabili nella società. Crea condizioni generali idonee affinché i disabili possano, in modo autonomo, stabilire contatti sociali, seguire una formazione ed esercitare un'attività lucrativa.

**Art. 2            Definizione**

Ai sensi della presente legge per *disabile* si intende una persona affetta da una deficienza fisica, mentale o psichica persistente che le impedisce di compiere le attività della vita quotidiana, di intrattenere contatti sociali, di spostarsi, di seguire una formazione, di perfezionarsi o di esercitare un'attività lucrativa o che le rende più difficile l'esercizio di dette attività.

**Art. 3            Campo d'applicazione**

<sup>1</sup>La presente legge si applica:

- a. agli edifici e impianti accessibili al pubblico per i quali l'autorizzazione di costruzione è accordata dopo l'entrata in vigore della presente legge o che sono oggetto di un rinnovo importante dopo l'entrata in vigore della presente legge;
- b. alle infrastrutture (edifici, impianti e veicoli per i passeggeri) accessibili al pubblico che appartengono ai trasporti pubblici di cui alla legge federale del 20 dicembre 1957<sup>2</sup> sulle

---

<sup>1</sup> FF 2000

<sup>2</sup> RS 742.101

- c. ferrovie, alla legge federale del 18 giugno 1993<sup>3</sup> sul trasporto viaggiatori, alla legge federale del 29 marzo 1950<sup>4</sup> sulle imprese filoviarie e alla legge federale del 3 ottobre 1975<sup>5</sup> sulla navigazione interna;
- d. alle case con più di otto appartamenti per le quali l'autorizzazione di costruzione è accordata dopo l'entrata in vigore della presente legge o che sono oggetto di un rinnovo importante dopo l'entrata in vigore della presente legge;
- e. alle prestazioni accessibili al pubblico offerte da privati, da collettività pubbliche o da imprese alle quali dette collettività hanno rilasciato una concessione.

<sup>2</sup>La presente legge non si applica:

- a. agli edifici e impianti, con 50 posti al massimo, che servono principalmente per manifestazioni politiche, culturali o sportive;
- b. agli edifici e impianti delle imprese private di servizi, la cui superficie destinata al pubblico copre meno di 100 m<sup>2</sup>;
- c. alle prestazioni delle telecomunicazioni.

## **Sezione 2      Eliminazione degli svantaggi**

### **Art. 4          Provvedimenti della Confederazione e dei Cantoni**

<sup>1</sup> La Confederazione e i Cantoni prendono i provvedimenti necessari alla prevenzione, soppressione o compensazione degli svantaggi; tengono conto delle necessità specifiche delle donne disabili.

<sup>2</sup> Vi è svantaggio quando i disabili, nei confronti dei non-disabili, sono trattati diversamente di diritto o di fatto e, senza giustificazione oggettiva, ne subiscono un pregiudizio oppure quando manca una diversità di trattamento necessaria a ristabilire una parità di fatto fra i disabili e i non-disabili.

<sup>3</sup> I provvedimenti adeguati che mirano a compensare gli svantaggi dei disabili non sono contrari all'articolo 8 capoverso 1 della Costituzione.

### **Art. 5          Svantaggi nell'accesso agli edifici e impianti, alle prestazioni o alle case**

<sup>1</sup> Costituisce uno svantaggio il fatto che i disabili, a causa di barriere architettoniche, non possano accedere a edifici e impianti, a infrastrutture dei trasporti pubblici o a case, o che vi possano accedere soltanto difficilmente o con l'aiuto di terzi.

---

<sup>3</sup> RS 744.10

<sup>4</sup> RS 744.21

<sup>5</sup> RS 747.21

<sup>2</sup> Costituisce parimenti uno svantaggio il fatto che i disabili non possano, entro i limiti di un uso conforme allo scopo della prestazioni in questione, accedere a prestazioni di collettività pubbliche o a quelle di imprese alle quali tali collettività hanno rilasciato una concessione, oppure che vi possano accedere soltanto difficilmente o con l'aiuto di terzi.

<sup>3</sup> I privati che forniscono prestazioni al pubblico non devono discriminare un disabile a causa della sua deficienza.

**Variante 1:** senza l'art. 5a (diritti soggettivi)

**Variante 2:** con l'art. 5a (diritti soggettivi)

**Art. 5a** Diritti soggettivi

<sup>1</sup> Chi non può accedere a edifici e impianti, a infrastrutture dei trasporti pubblici o a case, può chiedere al tribunale o all'autorità amministrativa di ordinare al proprietario la soppressione dello svantaggio.

<sup>2</sup> Chi non può accedere a una prestazione, può chiedere al tribunale o all'autorità amministrativa di ordinare:

a. la soppressione dello svantaggio, se la prestazione è fornita da una collettività pubblica,  
o

b. il versamento di un'indennità, se la prestazione è fornita da un privato.

<sup>3</sup> Vi è diritto soggettivo soltanto se il vantaggio che il disabile conseguirebbe dall'esercizio di tale diritto non è palesemente sproporzionato rispetto:

a. ai costi necessari per la soppressione dello svantaggio;

b. agli interessi della protezione dei monumenti e della protezione della natura e del paesaggio, o

c. agli interessi della sicurezza del traffico e dell'esercizio.

<sup>4</sup> Se al disabile è negata, in virtù del capoverso 3, l'esistenza di un diritto soggettivo, la collettività pubblica in causa deve proporre una soluzione alternativa adeguata.

**Disposizione transitoria concernente l'articolo 5a**

Le pretese ai sensi dell'articolo 5a capoverso 2 lettera b nei confronti di privati possono essere rivendicate soltanto dopo che siano trascorsi almeno tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

### **Sezione 3 Disposizioni speciali concernenti la Confederazione**

#### **Art. 6** Provvedimenti nel settore del personale

<sup>1</sup> Al momento di assumere personale, la Confederazione accorda, a parità di qualifica dei candidati, la priorità ai disabili fino a quando il numero degli impiegati disabili sia in un rapporto adeguato con quello degli impiegati non-disabili; considera anche i disabili gravi.

<sup>2</sup> Garantisce l'uguaglianza di trattamento fra impiegati disabili e impiegati non-disabili, in particolare per quanto concerne le condizioni di lavoro, l'attribuzione del lavoro, l'aggiornamento e il perfezionamento professionali e la promozione. Procede alla necessaria sistemazione del posto di lavoro.

<sup>3</sup> Le presenti disposizioni si applicano ai datori di lavoro giusta l'articolo 3 della legge federale del 24 marzo 2000<sup>6</sup> sul personale della Confederazione.

**Variante 1:** senza l'art. 6a (Rimedi giuridici in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico)

**Variante 2 :** con l'art. 6a (Rimedi giuridici in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico)

#### **Art. 6a** *Rimedi giuridici in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico*

<sup>1</sup> *I disabili che si candidano per un posto presso la Confederazione e che si vedono respingere la candidatura, possono presentare ricorso per violazione dell'articolo 6 capoverso 1, conformemente alle disposizioni generali sulla procedura federale.*

<sup>2</sup> *Gli impiegati disabili della Confederazione che fanno valere una disparità di trattamento nei confronti di impiegati non-disabili, possono presentare ricorso conformemente agli articoli 34 a 36 della legge federale del del 24 marzo 2000<sup>7</sup> sul personale della Confederazione.*

#### ***Modifica del diritto vigente risultante dalla variante 2***

#### ***Legge federale del 16 dicembre 1943<sup>8</sup> sull'organizzazione giudiziaria***

*Art. 100 cpv. 2 lett. d (nuova)*

<sup>2</sup> *Il capoverso 1 non si applica:*

*d. alle decisioni concernenti la parità fra disabili e non-disabili nell'ambito dei rapporti di lavoro del personale federale.*

---

<sup>6</sup> RS ; FF 2000 1985

<sup>7</sup> RS ; FF 2000 1985

<sup>8</sup> RS 173.110

## **Art. 7** Prescrizioni sulle norme tecniche

<sup>1</sup> Al fine di assicurare ai disabili una rete di trasporti pubblici adeguata alle loro necessità, il Consiglio federale può emanare, all'intenzione delle imprese che beneficiano di una concessione federale, prescrizioni relative:

- a. alle esigenze in materia di sistemazione delle stazioni e delle fermate;
- b. alla sistemazione dei veicoli;
- c. ai sistemi d'informazione installati nei veicoli, nelle stazioni e alle fermate.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale emana prescrizioni sui provvedimenti da prendere in favore dei disabili negli edifici e impianti che la Confederazione fa costruire o sussidia.

<sup>3</sup> Prima di elaborare le norme tecniche, sente le organizzazioni di aiuto ai disabili.

<sup>4</sup> Le presenti disposizioni si applicano agli organi della Confederazione e alle imprese che beneficiano di una concessione federale; vanno periodicamente adeguate alle esigenze tecniche più recenti. Le prescrizioni possono essere differenti a seconda che concernano edifici, impianti e veicoli per i passeggeri, già in servizio o nuovi.

## **Art. 8** Diritto di ricorso delle organizzazioni

<sup>1</sup> Le organizzazioni d'aiuto ai disabili sono legittimate a ricorrere per far sopprimere uno svantaggio purché siano state fondate almeno 5 anni prima della presentazione del ricorso. Il Consiglio federale designa le organizzazioni legittimate a ricorrere.

<sup>2</sup> Possono ricorrere soltanto contro le decisioni di autorità federali che rilasciano concessioni in virtù:

- a. dell'articolo 5 della legge del 20 dicembre 1957<sup>9</sup> sulle ferrovie;
- b. dell'articolo 4 della legge del 18 giugno 1993<sup>10</sup> sul trasporto viaggiatori;
- c. dell'articolo 4 della legge del 29 marzo 1950<sup>11</sup> sulle imprese filoviarie;
- d. dell'articolo 10 della legge del 21 giugno 1991<sup>12</sup> sulla radiotelevisione.

<sup>3</sup> L'autorità federale comunica la sua decisione alle organizzazioni mediante notifica scritta o pubblicazione nel Foglio federale. L'organizzazione che non ha interposto ricorso può intervenire

---

<sup>9</sup> RS 742.101

<sup>10</sup> RS 744.10

<sup>11</sup> RS 744.21

<sup>12</sup> RS 784.40

come Parte nell'ulteriore fase procedurale soltanto se la decisione è modificata a scapito dei disabili.

<sup>4</sup> Se una procedura d'opposizione è avviata prima della decisione, l'organizzazione è legittimata al ricorso soltanto se ha partecipato alla procedura d'opposizione in qualità di Parte.

#### **Art. 9** Programmi volti all'integrazione dei disabili

<sup>1</sup> La Confederazione può attuare programmi volti a migliorare l'integrazione dei disabili nella società.

<sup>2</sup> Tali programmi vertono segnatamente su:

- a. la formazione;
- b. l'attività professionale;
- c. l'alloggio;
- d. il trasporto di passeggeri;
- f. la cultura;
- g. lo sport.

<sup>3</sup> La Confederazione può partecipare all'attuazione di tali programmi, segnatamente con contributi finanziari alle organizzazioni pubbliche o private che li sviluppano.

#### **Art. 10** Informazione e consulenza

<sup>1</sup> La Confederazione attua campagne d'informazione volte a sensibilizzare la popolazione agli svantaggi e ai problemi d'integrazione che concernono i disabili.

<sup>2</sup> Funge da consulente per autorità e privati e pubblica raccomandazioni.

<sup>3</sup> Valuta l'impatto sull'integrazione dei disabili dei provvedimenti presi dallo Stato.

### **Sezione 4 Disposizioni speciali concernenti i Cantoni**

#### **Art. 11**

<sup>1</sup> L'insegnamento del linguaggio gestuale è dispensato ai bambini e gli adolescenti audiolesi nell'ambito dell'istruzione scolastica di base. I loro familiari stretti possono frequentare tale insegnamento.

<sup>2</sup> L'insegnamento della scrittura braille è dispensato ai bambini e gli adolescenti non-vedenti nell'ambito dell'istruzione scolastica di base.

## **Sezione 5     Disposizioni finali**

### **Art. 12        Modifica del diritto vigente**

Il diritto vigente è modificato conformemente all'allegato.

### **Art. 13        Termini d'adeguamento in materia di trasporti pubblici**

<sup>1</sup> Gli edifici, gli impianti e i veicoli per i passeggeri dei trasporti pubblici che sono già in servizio devono essere adattati alle necessità dei disabili entro dieci anni dall'entrata in vigore delle prescrizioni di cui all'articolo 7 capoverso 1.

<sup>2</sup> I servizi complementari forniti nelle stazioni e alle fermate (sistemi d'informazione, biglietterie, servizi igienici, servizi di ristorazione ecc.) devono essere adattati alle necessità dei disabili entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge.

### **Art. 14        Entrata in vigore**

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

**Modifica del diritto vigente**

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

**1. Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>13</sup> sull'imposta federale diretta**

*Art. 33 cpv. 1 lett. h*

<sup>1</sup> Sono dedotti dai proventi:

- h. le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli 26 a 33; se le spese di cui sopra superano il 10 per cento dei proventi di cui sopra, dette spese sono interamente deducibili;

*Art. 35 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> Sono dedotti dal reddito netto:

- b. per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, o per ogni persona per la quale il contribuente beneficia di un accredito per compiti assistenziali ai sensi dell'articolo 29<sup>septies</sup> (accrediti per compiti assistenziali) della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>14</sup> su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, 5100 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a. I coniugi il cui reddito è imponibile in modo cumulato conformemente all'articolo 9 possono far valere una sola deduzione di sostentamento o per compiti assistenziali.

*Art. 213 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> Sono dedotti dal reddito netto:

- b. per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d'esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione, o per ogni persona per la quale il contribuente beneficia di un accredito per compiti assistenziali ai sensi dell'articolo 29<sup>septies</sup> (accrediti per compiti assistenziali) della

---

<sup>13</sup> RS 642.11

<sup>14</sup> RS 831.10

legge federale del 20 dicembre 1946<sup>15</sup> su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, 5600 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la deduzione giusta la lettera a. I coniugi il cui reddito è imponibile in modo cumulato conformemente all'articolo 9 possono far valere una sola deduzione di sostentamento o per compiti assistenziali.

## 2. **Legge federale del 14 dicembre 1990<sup>16</sup> sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni**

*Art. 9 cpv. 2 lett. h*

<sup>2</sup> Sono deduzioni generali:

- h. le spese per malattia, infortunio o invalidità del contribuente o delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano una franchigia determinata dal diritto cantonale; se le spese di cui sopra superano il 10 per cento dei proventi determinanti, dette spese sono interamente detraibili;

## 3. **Legge federale del 19 dicembre 1958<sup>17</sup> sulla circolazione stradale**

*Art. 8 cpv. 2 seconda frase (nuova)*

<sup>2</sup> Esso [Il Consiglio federale] prende al riguardo le misure idonee a garantire la sicurezza della circolazione e a prevenire il rumore, la polvere, il fumo, il puzzo e altri effetti nocivi o molesti dell'uso dei veicoli. Tiene inoltre conto delle necessità dei disabili.

## 4. **Legge federale del 30 aprile 1997<sup>18</sup> sulle telecomunicazioni**

*Art. 16 cpv. 1 lett. e e cpv. 1<sup>a</sup> (nuovo)*

<sup>1</sup> Nella sua zona di concessione, il concessionario del servizio universale assicura le seguenti prestazioni che devono rispondere alle esigenze tecniche più recenti e alla domanda del mercato:

- e. *abrogata*

<sup>1a</sup> Le prestazioni attinenti al servizio universale devono essere proposte in tutto il Paese in modo da poter essere fruite dai disabili a condizioni che sotto il profilo qualitativo, quantitativo ed economico siano comparabili a quelle offerte ai non-disabili. Allo scopo il concessionario del servizio universale deve segnatamente vegliare a:

---

<sup>15</sup> RS 831.10

<sup>16</sup> RS 642.14

<sup>17</sup> RS 741.01

<sup>18</sup> RS 784.10

- a. equipaggiare, come regola generale, le cabine telefoniche in modo conforme alle esigenze dei disabili sensoriali, e delle persone con mobilità ridotta;
- b. mettere a disposizione degli audiolesi un servizio di trascrizione delle chiamate;
- c. mettere a disposizione degli ipovedenti un servizio d'informazione e un servizio di commutazione.

**5. Legge federale del 21 giugno 1991<sup>19</sup> sulla radiotelevisione**

*Art. 3 cpv. 4 (nuovo)*

<sup>4</sup> Gli emittenti che propongono programmi televisivi su scala nazionale o su scala di regione linguistica devono consacrare una parte ragionevole e rappresentativa del loro tempo di diffusione a programmi adattati alle necessità degli audiolesi.

**6. Legge federale del 25 giugno 1982<sup>20</sup> su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza**

*Art. 13 cpv. 2<sup>bis</sup>*

<sup>2bis</sup> I periodi durante i quali l'assicurato non ha svolto un'occupazione soggetta a contribuzione essendosi occupato dell'educazione di figli d'età inferiore ai 16 anni o avendo assunto compiti assistenziali ai sensi dell'articolo 29<sup>septies</sup> (accrediti per compiti assistenziali) della legge federale del 20 dicembre 1946<sup>21</sup> su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, sono computati come periodi di contribuzione alle condizioni seguenti:

- a. dopo il periodo educativo o assistenziale, l'assicurato è costretto, per ristrettezze economiche, a intraprendere un'attività lucrativa dipendente;
- b. il periodo educativo o assistenziale è stato compiuto in Svizzera ed è durato più di 18 mesi nel termine quadro di contribuzione.

---

<sup>19</sup> RS 784.40

<sup>20</sup> RS 837.0

<sup>21</sup> RS 831.10